

**PER LE SCOMMESSE SPORTIVE È SOGGETTO PASSIVO DI  
IMPOSTA ANCHE IL TITOLARE DELLA RICEVITORIA OPERANTE  
PER CONTO DI BOOK-MAKER**

Sentenza del 27.9.2024 n 13218/2024 – Corte di Giustizia Tributaria primo  
grado di Roma Sez. 2

**Composizione**

Presidente Corrado Maffei

Relatore Corrado Maffei

**091 GIUOCO E SCOMMESSA - 003 CONCORSI PRONOSTICI -  
IN GENERE**

Imposta unica su concorsi pronostici e scommesse sportive - Titolare della  
ricevitoria - Soggetto passivo di imposta – Ratio – Fattispecie

**Massima**

In tema di imposta unica su concorsi pronostici e scommesse sportive deve  
essere considerato soggetto passivo di imposta anche il titolare della ricevitoria  
operante per conto di *book-maker* estero privo di concessione ad operare in  
Italia poiché, pur non partecipando direttamente al rischio connaturato al  
contratto di scommessa, egli svolge, comunque, attività gestoria che costituisce  
il presupposto impositivo, assicurando la disponibilità di locali idonei e la  
ricezione della proposta, oltre ad occuparsi della trasmissione all'allibratore  
dell'accettazione della scommessa, dell'incasso e del trasferimento delle  
somme giocate e del pagamento delle vincite. (Nel caso di specie è stato  
affermato che l'Ufficio può fare ricorso a presunzioni per l'accertamento della  
base imponibile, essendo il contribuente onerato di dimostrare che le  
scommesse sono in misura inferiore a quella indicata induttivamente  
dall'amministrazione).

**Rif. normativi**

DLgs 504/1998 art 3

**Conformità**

Cass. n. 10472/2021

**Anno pubb.**

2025